

## Foglio informativo crediti documentari e lettere di credito stand-by

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

### SEZIONE 1 - Informazioni sulla banca

**Denominazione:** Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo (in forma abbreviata anche "Iccrea Banca S.p.A.")  
– Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

**Sede Legale e Direzione Generale:** Via Lucrezia Romana nn. 41/47 - 00178 ROMA

**Sito internet:** [www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it) **Indirizzo di posta elettronica certificata:** [iccreabanca@pec.iccreabanca.it](mailto:iccreabanca@pec.iccreabanca.it)

**Numero telefonico:** +39 06.7202.1 - **Numero fax:** +39 06.7207.5000 - **E-mail:** [info@iccrea.bcc.it](mailto:info@iccrea.bcc.it)

**Capitale sociale:** Euro 1.401.045.452,35, interamente versato

**Numero Repertorio Economico Amministrativo:** 801787

**Codice fiscale e numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e:** 04774801007

**Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA** 15240741007, Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari tenuto presso Banca d'Italia.

**Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia:** 5251

**Codice ABI:** 08000

**Sito internet Gruppo Bancario Iccrea:** [www.gruppoiccrea.it](http://www.gruppoiccrea.it)

### SEZIONE 1 bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Qualifica del soggetto convenzionato

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

## SEZIONE 2 - Che cosa sono i crediti documentari e le lettere di credito stand-by

### Struttura e funzione economica

Il **credito documentario** è una forma di regolamento legata al commercio internazionale in cui la banca (banca emittente) operando su richiesta e conformemente alle istruzioni ricevute dal suo cliente (ordinante/compratore), si impegna ad effettuare direttamente o tramite un proprio corrispondente una prestazione (pagamento a vista o differito – accettazione – negoziazione) nei confronti di un terzo (venditore) contro presentazione, da parte di quest'ultimo, di documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito. Le banche si basano esclusivamente sui documenti e non sulle merci da essi rappresentate o descritte.

È sicuramente il sistema di regolamento più equo che viene utilizzato per compravendite internazionali, che meglio contempera le opposte esigenze dell'esportatore, che ricorrendo all'uso di questo strumento è certo di essere pagato **dietro presentazione di documenti conformi**, e dell'importatore che non paga fino a che i documenti non vengono riscontrati conformi dalla banca competente. Per le suddette ragioni, costituisce uno dei sistemi di regolamento delle transazioni commerciali più affidabile.

La **Lettera di Credito Stand-by** è una particolare forma di credito documentario con caratteristiche analoghe a quelle delle garanzie bancarie. Con essa la banca emittente si impegna ad effettuare il pagamento solo in caso di **inadempienza dell'ordinante** (debitore principale) a condizione che i documenti presentati dal beneficiario siano, nella forma, conformi ai termini ed alle condizioni previste dalla Stand-by.

I Crediti Documentari e le Stand-by sono disciplinati dalle **vigenti Normative** emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi

I crediti documentari e le lettere di credito stand-by sono per loro natura **operazioni autonome** rispetto alla transazione commerciale sottostante, pertanto, gli obblighi assunti dalle parti (compratore – venditore) non possono essere modificati o annullati con riferimento a rapporti contrattuali o extracontrattuali estranei al credito documentario oppure alle stand-by.

L'emissione di un Credito Documentario o di una Lettera di Credito Stand-by è subordinata alla concessione di una o **linea di credito** da parte della banca.

### Principali Rischi (generici e specifici)

- a) per l'ordinante-compratore: il pagamento si basa sulla conformità formale dei documenti di utilizzo presentati dal beneficiario-venditore. Pertanto, la merce o il servizio potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale.
- b) per il beneficiario-venditore: il mancato pagamento da parte della banca emittente il credito documentario a causa di sua insolvenza o di moratoria del paese.
- c) rischio di cambio (se espresso in moneta diversa da quella del conto da addebitare/accreditare).
- d) in considerazione del fatto che le operazioni in questione possono essere assoggettate a norme di legge estere e/o Foro competente estero (ivi comprese Corti Arbitrali), tra i possibili rischi deve essere ricompreso anche quello di gestire e trattare in sede estera eventuali problematiche giudiziarie.

### SEZIONE 3 – Principali condizioni economiche espresse come valori massimi applicabili

#### Crediti Documentari Import

##### Emissione

- spesa fissa EUR **25,00**
- commissione d'impegno 0,10% per mese o frazione di mese, calcolato sull'importo del credito per il periodo intercorrente fra la data di emissione del credito e la relativa scadenza (con un minimo di EUR 25,00);

##### Utilizzo

- commissione di utilizzo pari 0,25% dell'importo dei documenti presentati in applicazione al credito (con un minimo di EUR 25,00);
- commissione per pagamento differito 0,10% per mese o frazione di mese, calcolato sull'importo dei documenti per il periodo intercorrente fra la data di scadenza del credito e la data dell'effettivo pagamento (con un minimo di EUR 25,00);

##### Variazione/Modifica

- EUR 35,00 se la modifica non riguarda né l'importo né la validità del credito, in caso contrario viene aggiunta la commissione d'impegno applicando i parametri espressi nella fase di emissione;

##### Recupero spese Swift

- EUR **10,00** per ogni messaggio prodotto;

##### Mancato utilizzo

- 0,125% dell'importo del credito non utilizzato.

Eventuali commissioni e spese che ci verranno reclamate da controparti estere vi saranno documentate ed addebitate per il tramite della BCC di riferimento.

#### Crediti Documentari Export

##### Notifica

- spesa di preavviso EUR **25,00**
- spesa fissa EUR **35,00**
- eventuale commissione di conferma, da concordare volta per volta in funzione del paese e della controparte estera (minimo EUR 300,00);
- eventuale commissione di trasferimento 0,30% calcolato sull'importo trasferito, minimo Eur 25,00
- invio documenti all'Estero, per ogni singolo plico Eur 25,00 se la destinazione è un paese europeo ed Eur 35,00 per i restanti paesi;

- Effetti presentati in utilizzo dei crediti documentari, se non bollati, verranno regolarizzati nei bolli sulla base delle vigenti disposizioni fiscali;

Per le restanti fasi lavorative, ossia dall'utilizzo in poi, applichiamo per analogia le stesse condizioni sopra richiamate per i Crediti Import.

Eventuali commissioni e spese che ci verranno reclamate da controparti estere vi saranno documentate ed addebitate per il tramite della BCC di riferimento.

### Lettere di Credito Stand-by Import

Emissione

- spesa fissa EUR **35,00**
- commissione d'impegno 0,15% per mese o frazione di mese, calcolato sull'importo della Stand-by per il periodo intercorrente fra la data della sua emissione e la relativa scadenza (con un minimo di EUR 50,00);

Eventuali commissioni e spese che ci verranno reclamate da controparti estere vi saranno documentate ed addebitate per il tramite della BCC di riferimento.

### Lettere di Credito Stand-by Export

Notifica

- spesa di preavviso EUR **25,00**
- spesa di notifica EUR **35,00**
- invio documenti all'Estero, per ogni singolo plico Eur 25,00 se la destinazione è un paese europeo ed Eur 35,00 per i restanti paesi;
- eventuale commissione di conferma, da concordare volta per volta in funzione del paese e della controparte estera (minimo EUR 300,00);

Eventuali commissioni e spese che ci verranno reclamate da controparti estere vi saranno documentate ed addebitate per il tramite della BCC di riferimento.

-----

**VALUTE**, di accredito del netto ricavo contabilizzate per il tramite della BCC di riferimento:

- **operazioni in Euro**, da zero a due giorni lavorativi dalla data di ricezione dei fondi;
- **operazioni in Divisa**, due a quattro giorni lavorativi dalla data di ricezione dei fondi;

**VALUTE**, di addebito contabilizzate per il tramite della BCC di riferimento:

- **commissioni e spese**, data esecuzione dell'operazione;
- **operazioni in Euro**, data esecuzione dell'operazione o stessa valuta utilizzata dalla controparte;
- **operazioni in Divisa**, due giorni dalla data di esecuzione dell'operazione o stessa valuta utilizzata dalla controparte;

**SPESE COMUNICAZIONI PERIODICHE EX ART. 119 T.U.B.**

<b>Spese per le comunicazioni previste dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria (art. 119, comma 1, D. Lgs. 385/93)</b>	€ 0,76 nel caso di invio in forma cartacea per plico comprensivo di busta e n. 1 foglio, maggiorato di € 0,06 per ciascun foglio aggiuntivo. € 0,00 in caso di invio a mezzo di strumenti telematici
<b>Spese per documentazione su singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, a seguito di richiesta effettuata dal Cliente/colui che gli succeda a qualsiasi titolo/colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni (art. 119, comma 4, D. Lgs. 385/93)</b>	€ 0,76 per foglio se richiesto-a dal cliente

**SEZIONE 4 - Ulteriori costi relative ai servizi accessori prestati da terzi**

VOCI	COSTI
<b>Spese Legali in genere</b>	Da corrispondere da parte del Cedente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
<b>Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)</b>	Recupero integrale del costo sopportato da Iccrea Banca

**SEZIONE 5 - Recesso, Reclami- Risoluzione stragiudiziale delle controversie**
**RECESSO**

Il Credito Documentario e le Lettere di Credito Stand-by possono essere emessi solo in forma irrevocabile, pertanto non possono essere revocate né modificate senza il consenso scritto di tutte le parti coinvolte, incluso il beneficiario e la sua banca.

**RECLAMI - RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il Cliente potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [reclami@iccrea.bcc.it](mailto:reclami@iccrea.bcc.it) o posta elettronica certificata [reclami@pec.iccreabanca.it](mailto:reclami@pec.iccreabanca.it) La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro

il termine di 60 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e una guida denominata "ABF in parole semplici" redatta dallo stesso.

La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato reclamo alla Banca.

Il Cliente e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore Bancario

Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente.

Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il Cliente e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

Maggiori e più dettagliate informazioni sono disponibili e consultabili sul sito della Banca al seguente indirizzo internet [www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it) sezione "Reclami".

## SEZIONE 6 - Legenda

<b>Banca Emittente</b>	È la banca che rilascia un'obbligazione di pagamento mediante l'emissione di un Credito Documentario o di una Lettera di Credito Stand-by, su richiesta dell'Ordinante.
<b>Presentazione Conforme</b>	Trattasi di una presentazione conforme ai termini ed alle condizioni riportate nel credito documentario o nella stand-by, alle vigenti normative emanate dalla CCI di Parigi ed alla prassi bancaria internazionale uniforme.
<b>Conferma</b>	È l'impegno autonomo ed inderogabile emesso dalla banca confermante che si aggiunge a quello della banca emittente ad onorare o negoziare una presentazione conforme. La banca confermante copre il beneficiario sostanzialmente da due rischi: <u>Rischio Banca</u> default della banca emittente – <u>Rischio Politico</u> default del paese dove risiede la banca emittente.
<b>Linea di Credito</b>	È una forma di affidamento concessa da una banca alla Società cliente, utilizzabile in tutto o in parte per l'emissione di crediti documentari o di lettere di credito stand-by.
<b>Crediti Documentari Import</b>	Crediti documentari che assistono l'operazione di importazione di merci e/o

	servizi.
<b>Credit Documentari Export</b>	Credit documentari che assistono l'operazione di esportazione di merci e/0 servizi.
<b>Camera di Commercio Internazionale di Parigi</b>	Organizzazione non governativa che ha lo scopo di facilitare il commercio internazionale, grazie alle emissioni di norme ed usi uniformi che per le operazioni di credito documentario o lettere di credito stand-by, la prima pubblicazione è avvenuta nel 1933. Successivamente si sono susseguite diverse Revisioni, quella attualmente in vigore è la Revisione del 2007 (Pubblicazione ICC n. 600 NUU).

**Iccrea Banca S.p.A.**

Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA

[www.iccreabanca.it](http://www.iccreabanca.it)